



COMUNE DI VERNATE

Cancelleria

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DI TASSE PER LA CONCESSIONE DELL'ATTINENZA COMUNALE NELLE PROCEDURE DI NATURALIZZAZIONE

Il Municipio di Vernate richiamati:

- gli artt. 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Lcit), l'art. 20 e 24 cpv. 4 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) e relativo Regolamento (artt. 12 e 21 RLCCit);
- l'art. 192 LOC della Legge organica comunale e l'art. 147 del Regolamento comunale del Comune di Vernate, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare il prelievo delle TASSE PER LA CONCESSIONE DELL'ATTINENZA COMUNALE NELLE PROCEDURE DI NATURALIZZAZIONE.

Art. 1

TASSE PER LA CONCESSIONE DELL'ATTINENZA COMUNALE NELLE PROCEDURE DI NATURALIZZAZIONE

– pratiche di naturalizzazione ordinaria per stranieri – con esame	fr. 1'200.--
– pratiche di naturalizzazione ordinaria per stranieri – senza esame	fr. 1'000.--
– pratiche di naturalizzazione agevolata per stranieri	fr. 600.--
– per ogni figlio incluso nella domanda	fr. 200.--
– pratiche di naturalizzazione ordinaria per confederati – con esame	fr. 500.--
– pratiche di naturalizzazione ordinaria per confederati – senza esame	fr. 300.--
– pratiche di naturalizzazione agevolata per confederati	fr. 200.--
– ripetizione esami	fr. 200.--

Art. 2

REINTEGRAZIONE E RINUNCIA

Le domande di reintegrazione nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale, come pure quelle di rinuncia alla cittadinanza ticinese o ad una delle attinenze ticinesi possedute, si limitano alla sola consegna degli specifici formulari, di conseguenza non sono prelevate tasse.

Art. 3

PAGAMENTO DELLE TASSE

La tassa relativa alle domande di naturalizzazione in via ordinaria deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio comunale, mentre per la domanda in via agevolata la stessa deve essere pagata prima della valutazione da parte del Municipio.

Le stesse sono dovute anche in caso di rifiuto dell'attinenza comunale o di ritiro della domanda nel corso della procedura.

I coniugi che presentano congiuntamente la domanda sono tassati individualmente.



Art. 4
DEVOLUZIONE DELLE TASSE

L'intero ammontare delle tasse percepite è devoluto alla cassa comunale.

Art. 5
ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione e abroga ogni altra disposizione contraria.

Art. 6
PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 13 al 27 agosto 2009.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

G. Cossi

M. Dotta



RM no. 337/09 dell'11 agosto 2009